

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1802)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1971
(V. Stampato n. 2728)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(MISASI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(FERRARI - AGGRADI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 luglio 1971*

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonchè su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO
E DOCENTE — RIORDINAMENTO
DI ORGANI COLLEGIALI**

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei

principi e dei criteri direttivi appresso indicati uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'Accademia nazionale di danza; nonchè del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, al riordinamento dei ruoli e alla riconsiderazione degli aspetti economici;

c) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo dovrà tener conto della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola moderna adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica intesa come struttura autonoma di elaborazione dei valori culturali e civili in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nella attuazione del diritto di studio.

La revisione della posizione del personale dovrà di conseguenza tener conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

Art. 3.

Lo stato giuridico riconsidererà la posizione del personale direttivo, ispettivo e do-

cente nei suoi vari aspetti anche economici, tenuto conto dei rapporti stabiliti con la legge 28 luglio 1961, n. 831, nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste nella nuova struttura della scuola.

Saranno riordinati i ruoli, tenuto conto del titolo richiesto per l'accesso all'insegnamento, del grado della scuola, dell'impegno culturale e professionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, anche delle responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni relative.

Si farà luogo, altresì, alla ristrutturazione delle carriere, in modo da eliminare le anomalie esistenti e da armonizzare meglio la carriera degli insegnanti.

Saranno previste forme di abbreviazione della carriera per le quali, in sostituzione dei concorsi di merito distinto, si terrà conto dei risultati dell'aggiornamento culturale e professionale.

Art. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà ispirarsi ad un corretto principio di distinzione e di collaborazione delle competenze e delle responsabilità politiche, amministrative e didattiche degli organi e degli istituti che provvedono alla scuola. Esso dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, nel quadro dei principi costituzionali, intesa come libera espressione dell'insegnante, come autonomia didattica e di sperimentazione tecnicamente controllata nel rispetto del diritto dei giovani al pieno e libero sviluppo della loro personalità;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla nuova configurazione dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione direttiva considerata come attività di coordinamento e di animazione della vita scolastica con esclusione degli adempimenti di carattere amministrativo e disponendo il

trasferimento dei poteri previsti dalla legislazione vigente per i dirigenti scolastici agli organi collegiali di cui all'articolo 6; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione ispettiva propria di un corpo di esperti professionali utilizzati per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio per tutti i docenti, il maggiore orario previsto in via ordinaria per gli insegnanti a pieno tempo, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria, da richiedere come requisito di base ai docenti di ogni ordine e grado di scuola completato dalle specializzazioni contemporanee o successive agli studi stessi e dall'abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento alle scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al capoverso precedente limitatamente alle scuole di istruzione artistica.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione da sostenere al termine di appositi corsi di preparazione.

Potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abi-

litazione e di concorso, prevedendone la designazione sentiti gli organi collegiali competenti per territorio;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente, delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere superiore ad un anno, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti attuato con appositi strumenti con la collaborazione delle università.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Sono soppressi gli attuali centri didattici;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovranno provvedere, previo parere tecnico, gli appositi organi collegiali previsti dagli articoli 6 e 7. La valutazione dovrà essere espressa su richiesta degli interessati, quando abbiano necessità di esibire i documenti relativi o per iniziativa degli organi collegiali in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto, per i docenti e dirigenti, dei motivi di famiglia e dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere degli organi collegiali;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quelli per mo-

tivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

Art. 5.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola nel quadro delle norme generali sull'istruzione e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello provinciale;
- a livello regionale;
- a livello nazionale.

Art. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa limitatamente al funzionamento amministrativo e didattico e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato. I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina del controllo e assicureranno la piena pubblicità di tutti gli atti del consiglio di istituto e del consiglio di amministrazione.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, e formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori; dal direttore didattico o dal preside; dai rappresentanti degli enti assistenziali e dagli esperti, come il medico, l'assistente sociale, lo psicologo, operanti nella scuola; dai rappresentanti degli enti locali i quali designeranno anche i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e della economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti in età non inferiore a sedici anni.

Il consiglio di circolo o di istituto potrà eleggere una giunta esecutiva che eserciterà anche le funzioni di un consiglio di amministrazione; i consigli di circolo o d'istituto meno numerosi assumeranno direttamente queste funzioni.

Nella giunta esecutiva dovranno comunque essere rappresentate tutte le componenti del consiglio scolastico del circolo o dell'istituto: di essa dovranno far parte il direttore didattico o il preside e il responsabile del settore amministrativo;

2) il collegio dei docenti composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti eleggerà: i membri di un consiglio di disciplina degli alunni,

presieduto dal direttore didattico o dal preside, del quale faranno parte rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti di età non inferiore a 16 anni nelle scuole secondarie superiori; i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di proporre all'organo competente di cui all'articolo 7 la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge.

Il collegio dei docenti eleggerà anche i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

3) i consigli di classe e di interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti della classe o dal gruppo di classi interessate, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori.

Per particolari competenze i consigli di classe e d'interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico e amministrativo e su ogni altro argomento di competenza degli organi collegiali funzionanti nella scuola. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle delibere.

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico della scuola, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, il piano degli studi, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonchè alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi di cui al presente articolo dureranno in carica un triennio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a trenta.

Dovrà pure essere assicurato e regolato il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori, fuori dell'orario normale delle lezioni.

Art. 7.

A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio provinciale scolastico comprendente nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

Faranno parte del consiglio provinciale scolastico: i rappresentanti eletti del personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo; i rappresentanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori; il provveditore agli studi e i rappresentanti del personale amministrativo del provveditorato agli studi; i rappresentanti degli esperti operanti nella scuola e per la scuola, come i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali; i rappresentanti degli enti assistenziali operanti nella scuola; i rappresentanti dei sindacati della scuola; i rappresentanti dei comuni della provincia; i rappresentanti del consiglio provinciale; il

rappresentante del consiglio regionale; i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia.

Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti.

Il consiglio scolastico provinciale esprimerà una giunta esecutiva di cui farà parte il provveditore agli studi. I docenti e i dirigenti scolastici che faranno parte del consiglio scolastico provinciale eleggeranno i componenti dei consigli di disciplina per il personale della scuola che ha ruoli provinciali e i componenti dei comitati incaricati di definire la valutazione del servizio degli insegnanti di cui al numero 8) dell'articolo 4 e al numero 2) dell'articolo 6.

Le attribuzioni del consiglio scolastico provinciale dovranno coprire ogni aspetto della programmazione, dell'organizzazione e del funzionamento della scuola, dell'assistenza, di proposta per l'edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, dell'educazione permanente nell'ambito della provincia. Il consiglio scolastico provinciale esaminerà i bilanci preventivi presentati dai consigli di circolo o di istituto e provvederà alla ripartizione dei fondi sulla base dei criteri indicati dai decreti delegati.

Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie, come l'edilizia e l'assistenza, e per gradi di scuola (materna, elementare, secondaria inferiore, secondaria superiore ed artistica).

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti.

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica cinque anni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale insegnante in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Art. 8.

A livello regionale sarà istituito e funzionerà, con criteri analoghi a quelli per l'istituzione, la composizione e il funzionamento del consiglio scolastico provinciale, il consiglio scolastico regionale. I membri di detto consiglio dovranno garantire una rappresentanza di tutte le province della regione. Sarà prevista una rappresentanza dell'ente Regione.

Oltre al coordinamento delle competenze dei consigli scolastici provinciali nell'ambito della regione, il consiglio scolastico regionale affiancherà gli organi amministrativi decentrati a livello regionale e potrà avere compiti di consulenza e di proposta in ordine alle competenze della Regione sulla scuola.

Il consiglio scolastico regionale durerà in carica cinque anni.

Il presente articolo non si applica per la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 9.

In riferimento agli articoli 6, 7 e 8, i decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Art. 10.

A livello nazionale sarà istituito il consiglio scolastico nazionale che sostituirà la seconda e la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il consiglio nazionale sarà composto con criteri analoghi a quelli degli organi provinciali e regionali proiettati nell'ambito nazionale.

Ne faranno parte anche rappresentanze elettive del corpo degli ispettori centrali, dei funzionari del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica garantendo in ogni modo la rappresentanza dei prov-

veditori agli studi; rappresentanti del Parlamento; rappresentanti del consiglio nazionale universitario. Esso eleggerà nel suo seno il presidente e l'ufficio di presidenza; eleggerà inoltre i propri rappresentanti nel consiglio nazionale universitario. Esprimerà per elezione i consigli di disciplina per il personale della scuola che avrà ruoli organici nazionali e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola.

Il consiglio scolastico nazionale avrà competenza sull'orientamento e il coordinamento del funzionamento didattico, dell'organizzazione, dell'assistenza, delle attività connesse alla scuola, per la scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Avrà anche compiti di consulenza e di proposta per il Ministero della pubblica istruzione in materia di norme generali sull'istruzione, di ordinamento degli studi, di programmazione, di finanziamento e di sviluppo della scuola.

Il consiglio scolastico nazionale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Il consiglio scolastico nazionale durerà in carica cinque anni.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze. Le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno rappresentate nel consiglio scolastico nazionale per la trattazione delle materie relative al loro ordinamento.

TITOLO II

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati un decreto avente valore di legge ordinaria per la disciplina degli aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante degli istituti e scuole

di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Le norme delegate dovranno comprendere:

1) l'aggiornamento delle carriere e le attribuzioni proprie di ciascuna carriera con la determinazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento dell'istituto e nella prospettiva della scuola integrata di cui al numero 3) dell'articolo 4 della presente legge.

Le prestazioni in eccedenza agli obblighi di servizio saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti per il personale civile;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonchè, per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, mediante concorsi per titoli, indetti e espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno due anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali in analogia a quanto disposto agli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a 30 giorni — escluso dal computo il periodo di congedo ordinario — del personale esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educan-

dati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Per le sostituzioni suddette saranno utilizzate, in quanto possibile, le graduatorie di cui al primo capoverso del precedente numero 3). Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, e del responsabile del settore amministrativo ai medesimi organi di cui all'articolo 6 della presente legge;

7) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al numero 15) dell'articolo 4 della presente legge;

8) la disciplina di ogni altro aspetto peculiare dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

Art. 12.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui al precedente articolo 1 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Sarà prevista la cessazione dell'attività degli attuali centri didattici di cui all'articolo 4 della presente legge alla data di entrata in vigore dei decreti delegati.

Art. 13.

Le norme delegate di cui agli articoli 1 e 4 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro

per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.

Art. 14.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme emanate ai sensi della presente legge con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni che siano con esse compatibili.

Art. 15.

Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

Art. 16.

Sono fatte salve le competenze in materia, delle regioni a statuto speciale nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.